

Provincia di Biella

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.544 del 10.10.2022

Concessione preferenziale d'acqua pubblica ad uso Potabile, derivata da un gruppo di 5 sorgenti tributarie del torrente Cervo, assentita al "Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso di Tavigliano" con D.D. n. 1.544 del 10.10.2022. PRAT. TAVIGLIANO5.

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario il Consorzio Acqua Potabile Frazione Causso, con sede legale presso il Comune di Tavigliano - Piazza Don Colombo n. 3 - 13811 Tavigliano (BI) – (C.F. 81021490024), come specificato in premessa;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2001 e s.m.i., il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, sottoscritto il 13 maggio 2022 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire pertanto la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale TAVIGLIANO5 e avente C.U.R.: BI10580;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - 4.1. nelle premesse: il prelievo interessa il corpo idrico GWB-CRN "Cristallino Indifferenziato Nord" e, ai sensi della Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità ambientale è il Torrente Cervo – Codice: 01SS2N105PI.
 - 4.2. all'art. 1: il prelievo concesso è pari ad una portata massima e media di 0,329 l/s - corrispondente ad un volume massimo annuo di 10.400 metri cubi d'acqua, derivata tramite 5 sorgenti in Comune di Tavigliano;
 - 4.3. all'art. 2: l'uso "Potabile";
 - 4.4. all'art. 7: le norme di salvaguardia delle sorgenti;
 - 4.5 all'art.12: la durata della concessione, che è di ulteriori 30 (trenta) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.248 di Rep. del 13 maggio 2022

ART. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è inoltre accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

Il Concessionario:

- è tenuto a verificare nel tempo la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico;
- deve garantire la qualità dell'acqua fornita al consumo umano, che dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dal D. Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 2 febbraio 2002 n° 27 e ss.mm.ii. mediante trattamenti prescritti dalla competente Autorità Sanitaria e riportati anche nella citata D.D. 71/A1604B/2022;

- deve sottoporre l'acqua a periodici controlli analitici di potabilità da parte della competente Autorità Sanitaria, con cadenza non inferiore ad un prelievo annuale, salvo diversa disposizione della stessa Autorità Sanitaria;
- deve provvedere alla chiusura delle opere di presa e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato